

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI CONNESSE AI SERVIZI RESI DAL CONSERVATORIO



**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 72 DEL 2.10.2025
EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE PROT. N. 5712 DEL 06.10.2025**

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI STUDENTESSE E
STUDENTI CONNESSE AI SERVIZI RESI DAL CONSERVATORIO**

SOMMARIO

Art.1	
(Finalità)	pag. 2
Art. 2	
(Forme di collaborazione)	pag. 2
Art. 3	
(Modalità di presentazione delle richieste)	pag 2
Art. 4	
(Modalità di svolgimento delle attività)	pag 3
Art. 5	
(Procedure)	pag. 3
Art. 6	
(Requisiti di partecipazione)	pag. 3
Art. 7	
(Casi di esclusione)	pag. 3
Art. 8	
(Commissioni giudicatrici)	pag. 4
Art. 9	
(Formazione delle graduatorie)	pag. 4
Art. 10	
(Contratto di collaborazione)	pag. 5
Art. 11	
(Durata della collaborazione e pagamento del corrispettivo)	pag 5
Art. 12	
(Adempimenti del responsabile della struttura o del professore)	pag 6
Art. 13	
(Obblighi della studentessa e dello studente)	pag 6
Art. 14	
(Cause di rinvio, sospensione e risoluzione del rapporto di collaborazione)	pag 6
Art. 15	
(Dati personali)	pag. 7
Art. 16	
(Controlli e sanzioni)	pag. 7

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ' DI COLLABORAZIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI CONNESSE AI SERVIZI RESI DAL CONSERVATORIO

PREMESSA

Il Conservatorio di Musica di Vicenza, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente per l'attuazione del diritto allo studio universitario e al fine di favorire la più ampia partecipazione di studentesse e studenti alla comunità accademica, promuove fra coloro che possiedono idonei requisiti economici e di merito l'opportunità di svolgere attività di collaborazione retribuita presso le proprie strutture.

Art.1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, disciplina l'assegnazione a studentesse e studenti di incarichi di collaborazione in attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio.

Art. 2

(Forme di collaborazione)

1. Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione sono le seguenti:
 - a) supporto alla Biblioteca e agli uffici;
 - b) assistenza, anche organizzativa, alla didattica e all'attività di produzione correlata alla didattica;
 - c) servizi informativi generali rivolti a studentesse e studenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, determina i fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni.
3. Per l'assegnazione delle collaborazioni verrà emanato un apposito bando con decreto del Direttore secondo i requisiti e le modalità indicate nei seguenti articoli.
4. La collaborazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68:
 - non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
 - è esente da IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche).
5. La durata della collaborazione è fissata in non più di 200 ore per ciascun anno accademico, articolate anche in moduli di 50 ore.
6. Il compenso orario per la prestazione viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e può essere differenziato per tipologie di attività.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle richieste)

1. Professoressa e professori e le strutture accademiche o amministrative che intendano assicurare con l'apporto di studentesse e studenti i servizi di cui all'art. 2 presentano richiesta al Direttore entro il 30 settembre di ciascun anno, indicando:
 - a) il dipartimento o la struttura richiedente;
 - b) le attività per le quali si chiede l'assegnazione;
 - c) per la collaborazione con gli uffici o la biblioteca, l'orario presumibile richiesto alla studentessa o allo studente collaboratore;
 - d) descrizione dei servizi da assegnare;
 - e) il numero di ore e di unità complessivamente richieste per anno accademico per ciascun servizio (al massimo 200 ore per ciascuna unità richiesta);
 - f) le motivazioni della richiesta di collaborazione, che non può essere motivata da carenza di personale e non può essere connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa o relativa ad attività di

docenza, come disposto dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;

- g) le eventuali particolari capacità richieste alle studentesse e agli studenti di cui è prevista la collaborazione. Tali particolari capacità dovranno essere accertate con l'introduzione di una prova di idoneità nel bando per la presentazione delle domande di collaborazione, di cui al successivo articolo 5.

Art. 4

(Modalità di svolgimento delle attività)

1. La collaborazione dovrà svolgersi sotto il diretto controllo dei responsabili delle strutture di assegnazione o di professoressa e professori che si avvalgono delle collaborazioni, ai quali spetta la valutazione sull'attività effettuata da ciascuna studentessa e studente e sull'efficacia dei servizi attivati.

Art. 5

(Procedure)

1. La stipula dei contratti con studentesse e studenti è subordinata all'adozione delle seguenti procedure:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, provvede ad assegnare le risorse alle attività di collaborazione, con ciò autorizzando gli organi e uffici competenti a emanare e rendere pubblico, attraverso la pubblicazione sull'albo on line e sul sito istituzionale del Conservatorio per almeno 21 giorni, il bando per la presentazione di domande di collaborazione da parte di studentesse e studenti, con la precisazione delle modalità di formulazione della graduatoria di cui all'art. 9;
 - b) nel bando, da emanare tempestivamente e comunque non oltre il 31 ottobre, dovranno essere specificati:
 - I. gli elementi di cui alle lettere a), e), g) dell'art. 3 del presente "Regolamento";
 - II. il numero di collaborazioni previste per ciascuna tipologia;
 - III. i casi di esclusione di cui all'art. 7;
 - IV. la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 8;
 - V. le modalità di formazione della graduatoria ai sensi dell'art. 9.
2. Al bando deve essere obbligatoriamente allegato il fac-simile della domanda alla quale studentesse e studenti devono attenersi e sottoscrivere ai sensi del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6

(Requisiti di partecipazione)

1. Possono partecipare alla selezione studentesse e studenti dei corsi accademici di I e II livello:
 - a) regolarmente iscritte/i, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, all'anno accademico indicato nel bando;
 - b) in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
 - c) maggiorenni.
 - d) se straniere/i: con regolare permesso di soggiorno, sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di conclusione dell'attività di collaborazione.

Art. 7

(Casi di esclusione)

1. Non possono partecipare alla selezione studentesse e studenti:
 - a) che si trasferiscano ad altro Conservatorio, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano o sospendano;
 - b) iscritte/i oltre il secondo anno fuori corso;
 - c) che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa, che pertanto siano state/i

- escluse/i dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
d) che abbiano ottenuto una valutazione negativa del servizio svolto in anni precedenti per il medesimo profilo.
2. Ove le circostanze riportate nel comma precedente si verifichino dopo la formazione della graduatoria, ciò comporterà l'esclusione dalla graduatoria e la cessazione della collaborazione in corso.

Art. 8

(Commissioni giudicatrici)

1. L'individuazione di studentesse e studenti aventi diritto alle collaborazioni sarà effettuata sulla base di graduatorie formulate da commissioni, composte da tre membri titolari più un supplente (in caso di assenza dei titolari), nominate dal Direttore. Delle commissioni possono far parte sia docenti sia personale amministrativo.
2. La funzione di presidente della Commissione è affidata a un docente.

Art. 9

(Formazione delle graduatorie)

Le graduatorie saranno formate secondo i criteri del merito e delle condizioni economiche di studentesse e studenti descritti di seguito. Le graduatorie avranno validità per l'anno accademico indicato nel bando.

1. Criteri per la determinazione del merito:
 - a) prova di idoneità: i contenuti della prova, differenti per ciascuna tipologia di attività di collaborazione, sono specificati nel bando emanato annualmente. Sono considerati idonei studentesse e studenti che conseguano un punteggio pari o superiore a 21/30.
 - b) valutazione della carriera: il punteggio viene determinato sulla base dei crediti formativi acquisiti entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente. Ai fini della valutazione, sono presi in considerazione esclusivamente i crediti formativi ricompresi nell'intervallo definito nella tabella sottostante. Non sono valutabili i crediti riconosciuti da carriere accademiche pregresse.

Formula per il calcolo del coefficiente di merito (punteggio carriera): $\frac{range\ cfa}{cfa\ max} \times 3$				
I livello (triennio)	iscrizione tempo pieno		iscrizione tempo parziale	
1° anno	il punteggio è calcolato sul voto del titolo di accesso			
	range cfa	cfa max	range cfa	cfa max
2° anno	cfa ricompresi tra ≥ 40 e ≤ 60	60	cfa ricompresi tra ≥ 20 e ≤ 30	30
3° anno	cfa ricompresi tra ≥ 80 e ≤ 120	120	cfa ricompresi tra ≥ 40 e ≤ 60	60
1° anno fuori corso	cfa ricompresi tra ≥ 120 e ≤ 180	180	-	-
2° anno fuori corso	-	-	-	-
II livello (biennio)	iscrizione tempo pieno		iscrizione tempo parziale	
1° anno	il punteggio è calcolato sul voto del titolo di accesso			
	range cfa	cfa max	range cfa	cfa max
2° anno	cfa ricompresi tra ≥ 40 e ≤ 60	60	cfa ricompresi tra ≥ 20 e ≤ 30	30
1° anno fuori corso	cfa ricompresi tra ≥ 80 e ≤ 120	120	-	-
2° anno fuori corso	-	-	-	-

2. Criteri per la valutazione delle condizioni economiche:
le condizioni economiche di studentesse e studenti sono individuate sulla base dell'*ISEE-Università per*

le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario; in caso di parità precede la studentessa o lo studente in condizioni economiche maggiormente disagiate; in caso di ulteriore parità precede la studentessa o lo studente più giovane d'età.

3. Le commissioni di cui all'art. 8 del presente "Regolamento" formulano le graduatorie provvisorie entro 20 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
4. I reclami avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati per iscritto improrogabilmente entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo delle graduatorie provvisorie, I ricorsi devono essere presentati mediante la propria casella di posta elettronica istituzionale all'ufficio protocollo (protocollo@consvi.it) o tramite PEC (in questo caso deve essere inviata dalla propria casella di posta certificata all'indirizzo pec conservatoriovicenza@legalmail.it).
5. Sono ritenuti non ammissibili i reclami che non pervengano entro il predetto termine.
6. Le graduatorie diventano definitive attraverso l'approvazione delle stesse con atto del Direttore, decorsi i termini per la presentazione dei reclami o all'esito degli stessi.

Avverso la graduatoria definitiva è possibile esperire ricorso entro 60 giorni al Tar o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Art. 10

(Contratto di collaborazione)

1. L'affidamento della collaborazione avviene in base alla posizione nella graduatoria definitiva. Il beneficio sarà concesso in via prioritaria, e nel rispetto dell'ordine della graduatoria, a studentesse e studenti idonei non assegnatari delle borse di studio regionali concesse per lo stesso anno accademico, ai sensi dell'art. 2, co. 4, dpcm 9 aprile 2001.
2. Il contratto deve indicare:
 - a) generalità di studentessa o studente, residenza, codice fiscale;
 - b) oggetto dell'attività di collaborazione;
 - c) durata dell'attività di collaborazione in ore;
 - d) le modalità operative di svolgimento delle attività e i nominativi dei responsabili dei servizi nell'ambito dei quali essa si svolge;
 - e) l'indicazione del compenso spettante e le modalità di pagamento.
 - f) l'espressa indicazione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici;
 - g) l'espressa indicazione che il corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche;
 - h) una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto per le ipotesi previste nel successivo art. 14;
 - i) La stipula dei contratti di collaborazione è subordinata all'attestazione da parte del Direttore dell'Ufficio di ragioneria della copertura finanziaria, secondo le modalità indicate dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e finanza.

Art. 11

(Durata della collaborazione e pagamento del corrispettivo)

1. La durata della collaborazione non può superare 200 ore per ciascun anno accademico e si svolge non oltre le 8 ore al giorno. In caso di iscrizione a tempo parziale la durata non può superare 100 ore per ciascun anno accademico.
2. Le prestazioni oggetto del contratto di collaborazione dovranno essere svolte, compatibilmente con le esigenze delle strutture di assegnazione o di professoresse e professori che si avvalgono delle collaborazioni, di norma entro l'anno accademico di riferimento; eccezionalmente, su motivata richiesta, potranno essere autorizzate proroghe fino al 31 dicembre.
3. Il corrispettivo viene versato in un'unica soluzione al termine della collaborazione oppure alla

maturazione di almeno 50 ore di attività, in ogni caso a fronte della presentazione del registro delle presenze e dell'attestazione dell'efficace svolgimento dell'incarico da parte del responsabile delle strutture di assegnazione o che si avvale della collaborazione.

4. Lo svolgimento parziale dell'attività prevista dà luogo al compenso per le sole prestazioni svolte.

Art. 12

(Adempimenti del responsabile della struttura o del professore)

1. Oltre a quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 10, è compito del responsabile della struttura:
 - a) assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali;
 - b) vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, formulare all'Amministrazione la richiesta di risoluzione del contratto.

Art. 13

(Obblighi della studentessa e dello studente)

1. La studentessa/lo studente è tenuta/o a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività.
2. La studentessa/lo studente deve registrare le ore effettuate su apposito modulo messo a sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura o della/del docente con cui collabora.
3. La studentessa/lo studente dovrà rispettare il seguente codice di comportamento: *"La studentessa/lo studente dovrà concorrere a un'efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dal Conservatorio e a un'efficace erogazione dei servizi forniti dal medesimo; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura o del professore cui compete il coordinamento dell'attività di collaborazione. La studentessa/lo studente si impegna a rispettare i professori, il personale tecnico-amministrativo, nonché le altre studentesse e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione e alla funzione primaria che essa svolge nella società. La studentessa/lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dal Conservatorio all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali e amministrativi, preservandone la funzionalità ed il decoro"*, da riportare nel contratto, quale specifico obbligo.
4. In casi di rifiuto e/o rinuncia al contratto senza giustificato motivo o la reiterata mancata presentazione per la sottoscrizione comporta la decadenza dalla graduatoria e la rinuncia al contratto.

Art. 14

(Cause di rinvio, sospensione e risoluzione del rapporto di collaborazione)

1. L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviata ovvero sospesa in caso di malattia della studentessa o dello studente.
2. Lo svolgimento dell'incarico è rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora la studentessa o lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso la studentessa o lo studente dovrà presentare alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando la documentazione giustificativa. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione, la studentessa o lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto. Il/la responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione o i docenti con i quali collabora comunicheranno all'Amministrazione la necessità di risolvere il contratto e questa invierà una candidata o un candidato idonea/o in sostituzione del precedente.
3. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:
 - a. rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Conservatorio;
 - b. irrogazione alla studentessa o allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione;

- c. consenso delle parti;
- d. impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti;
- e. il completamento della carriera accademica a seguito del conseguimento del titolo.
- f. mancata presenza per lo svolgimento dell'attività, senza adeguata motivazione.
- g. qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione;

Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata dietro presentazione di positiva relazione di quanto fino a quel momento svolto del responsabile delle strutture di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni.

Art. 15

(Dati personali)

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione alla procedura saranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Conservatorio e, in particolare, per tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del bando di concorso.
2. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento citato.

Art. 16

(Controlli e sanzioni)

1. Il Conservatorio controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme.
2. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della collaborazione, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.
3. In caso di dichiarazioni mendaci trova applicazione l'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.